

# Procedura "GESTIONE SEGNALAZIONI ABUSI"

*Procedura Federale definita sulla base dei d.lgs. 36/2021 e 39/2021, della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255/2023 e dei principi dettati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding*

## INDICE

<b><u>1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO</u></b> .....	<b>4</b>
<b><u>3. RIFERIMENTI NORMATIVI</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>4. PREMESSA</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>5. AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE</u></b> .....	<b>6</b>

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000





a)	<u>L'ambito soggettivo e oggettivo della segnalazione</u> .....	6
b)	<u>Segnalazione circostanziata e non in malafede</u> .....	9
<b>6.</b>	<b><u>MODALITA OPERATIVE</u></b> .....	<b>10</b>
6.1	<u>Evidenze a supporto dell'istruttoria</u> .....	11
6.2	<u>Esito dell'istruttoria</u> .....	12
<b>7.</b>	<b><u>GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SE</u></b> .....	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b><u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u></b> .....	<b>13</b>
<b>9.</b>	<b><u>TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI</u></b> .....	<b>13</b>



## **1.SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Scopo del presente documento è definire il sistema interno di gestione delle segnalazioni di abusi della Federazione ai sensi della Delibera CONI n. 255 del 25.07.2023 e dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.

La segnalazione:

- a) non interrompe il termine di decadenza normativamente previsto con riferimento agli abusi di cui si ha notizia né ai reati perseguibili a querela, né altri termini previsti dalla normativa applicabile. Ogni denuncia o segnalazione alle autorità competenti, comprese le autorità giudiziarie, dovrà pertanto essere presentata dall'interessato secondo le modalità e i termini di legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria in materia penale;
- b) non sostituisce l'eventuale obbligo di denuncia previsto per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nei casi previsti dalla legge, sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia (artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., c.d. "Procedibilità d'ufficio").



## 2.DEFINIZIONI E GLOSSARIO

**Affiliata (AFF):** Associazione o società sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione.

**Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (RA):** il soggetto che ciascuna AFF deve nominare con il compito di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi (ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021 e dell'art. 3 della delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023).

**Safeguarding Officer/Office (SFO):** il soggetto o l'organismo nominato dalla Federazione con il compito di vigilare sull'adozione da parte delle AFF dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (di cui al d.lgs. n. 39/2021), sulla nomina del RA, adottando altresì le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché segnalando agli organi di competenza eventuali condotte rilevanti (ai sensi dell'art. 4 della Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25 luglio 2023).

**Soggetto Leso (SL):** il tesserato ovvero chiunque partecipi, a qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'AFF e che subisca una delle condotte rilevanti<sup>1</sup> nonché chiunque subisca una delle predette condotte da parte di un tesserato.

**Segnalante (SE):** il soggetto, che effettua la segnalazione attraverso i canali della Federazione, può essere SL, RA a cui possono rivolgersi sia SL sia tutti coloro su cui verte l'obbligo di segnalazione<sup>2</sup> (tesserati, dirigenti, tecnici e atleti) e chiunque venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, del fatto oggetto della segnalazione.

**Segnalato (SO):** il soggetto, che SE rappresenta come perpetratore della condotta rilevante, può essere un tesserato ovvero ogni altro soggetto che ricopre un ruolo caratterizzato da continuità, stabilità e rilevanza nell'ambito sportivo di riferimento.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 dei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" pubblicati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.

<sup>2</sup> Ai sensi degli art. 8, 12, 13 e 14 dei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" pubblicati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.



### 3.RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera della Giunta Nazionale del CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato *Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)*
- *Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione* dell'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding
- Policy e Procedure federali

### 4.PREMESSA

La Federazione è dotata di un sistema di segnalazione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione<sup>3</sup> che garantisce la riservatezza del SE e l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni<sup>4</sup>.

Il sistema prevede, come canale di comunicazione, una piattaforma informatica accessibile tramite il sito web istituzionale della Federazione.

La Federazione comunica e diffonde la presenza e le relative modalità di accesso di tali canali verso tutte le AFF e i tesserati.

Le AFF:

- A) comunicano e diffondono quanto sopra ai propri tesserati e a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività delle stesse, tenuto conto della loro dimensione e dell'effort richiesto;
- B) nominano il proprio RA, ne diffondono i riferimenti sulla propria *homepage* e presso la loro sede e li comunicano al SFO e alla Federazione<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 7 "Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni" dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

<sup>4</sup> Il sistema è dotato di protocolli di sicurezza avanzati, autenticazione a due fattori, backup giornalieri Business Continuity & Disaster Recovery e misure di pseudonimizzazione e data retention.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art.3 della Delibera n. 255 del 25.07.2023 della Giunta Nazionale del CONI.



## **5. AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione può essere resa sia in forma anonima che riservata.

L'ammissibilità della segnalazione è valutata in relazione a:

- a) l'ambito soggettivo e oggettivo;
- b) il contenuto circostanziato e non in malafede.

### **a) L'ambito soggettivo e oggettivo della segnalazione**

#### Soggettivo

La segnalazione è ammissibile qualora:

- a) sia effettuata dal SL, dal RA o da tutti coloro su cui verte l'obbligo di segnalazione<sup>6</sup> (tesserati, dirigenti, tecnici e atleti) e chiunque venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, del fatto oggetto della segnalazione;
- b) riguardi la condotta rilevante di un tesserato, dirigente, tecnico o atleta ovvero ogni altro soggetto che ricopre un ruolo caratterizzato da continuità, stabilità e rilevanza nell'ambito sportivo di riferimento.

#### Oggettivo

La segnalazione è ammissibile quando la condotta segnalata sia stata commessa<sup>7</sup>:

- I. nell'ambito delle attività sportive organizzate dall'AFF (e.g. allenamenti, manifestazioni di qualsiasi livello, trasferte, etc.) e di ogni altra attività ad esse connesse e collegate (e.g. visite medico sportive, fisioterapia, etc.)
- II. in ambienti, luoghi e spazi in cui si svolge l'attività sportiva e quelli ad essa connessi, quali ad esempio i luoghi ove è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (e.g. spogliatoi, docce, alloggi durante le trasferte, etc.)
- III. in contesti extra-sportivi per fatti di gravità e anti giuridicità rilevanti per le fattispecie nel seguito riportate.

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 8, 12, 13 e 14 dei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" pubblicati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.

<sup>7</sup> Vedi art. 6, comma 1, dei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" pubblicati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.



La condotta segnalata è rilevante se appartiene ad una delle seguenti fattispecie<sup>8</sup>:

- *“abuso psicologico”*, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- *“abuso fisico”*, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui lesioni, percosse e maltrattamenti fisici di ogni genere), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che, in special modo in caso di SL minore, ne danneggi lo sviluppo psico-fisico tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre il SL a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare atleti a svolgere allenamenti nonostante malattia, infortuni o comunque situazioni di indisposizione fisica (es. presenza di dolori), nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- *“negligenza”*, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamenti, o condotte, o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo, imminente e non, di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del SL;
- *“incuria”*, la mancata cura o rispetto delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

---

<sup>8</sup> Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 3 dei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” pubblicati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding. Le definizioni delle condotte rilevanti, come individuate ai sensi della presente procedura e dei predetti principi fondamentali, possono essere più estese rispetto alle qualificazioni fornite dalla disciplina legislativa con riferimento alle analoghe fattispecie penalmente sanzionate giusta la finalità anche preventiva della presente procedura.



- "*molestia sessuale*", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- "*abuso sessuale*", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- "*bullismo, cyberbullismo*", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie o informazioni a carattere intimo o personale, anche infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- "*comportamenti discriminatori*": qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.



## **b) Segnalazione circostanziata e non in malafede**

Si considera "*circostanziata*" la segnalazione che permette di individuare, in modo sufficientemente dettagliato e chiaro, il fatto o la condotta denunciata.

La segnalazione deve indicare, inoltre, le circostanze di tempo e di luogo e gli elementi che consentano di identificare il o i SO ed eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto o la condotta segnalata, ecc.

Non sono ritenute ammissibili le segnalazioni "in malafede", ingiuriose, calunniose, né quelle c.d. strumentali.

Per "malafede" si intende la segnalazione artificialmente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l'intenzione del SE di procurare un danno al SO e/o un vantaggio a sé o a terzi. Tali aspetti possono essere individuati dal SFO direttamente, o anche indirettamente analizzando le modalità di espressione del SE, il lessico utilizzato, etc.



## 6. MODALITA OPERATIVE

In via generale:

- RA può ricevere le segnalazioni direttamente da SE nell'ambito della propria AFF e può gestirle in autonomia, ma ne dà sempre notizia a SFO, cui può richiedere supporto.

Nell'ipotesi in cui gestisca in autonomia la segnalazione (ricevuta direttamente), RA garantisce la riservatezza della segnalazione e del segnalante, nonché la conformità della gestione della segnalazione.

- SE può effettuare segnalazioni anche direttamente in piattaforma al SFO, che può richiedere, se opportuno o necessario, la collaborazione e il supporto del RA competente;
- RA può supportare SE nell'inserimento in piattaforma della segnalazione o inserirla direttamente, per come ricevuta, in relazione alla complessità e rilevanza dei fatti e delle circostanze segnalate in modo da far intervenire SFO.
- SFO può avocare a sé la gestione delle segnalazioni sia per la rilevanza e la complessità dei fatti segnalati sia per inadempienza del RA.

\*\*\*

SE accede al sistema attraverso il link pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione. Al termine della procedura "guidata" di segnalazione, SE riceve un codice identificativo di 16 cifre con cui poter accedere nuovamente al sistema e seguire lo stato di avanzamento dell'attività istruttoria e inserire ulteriori documenti e informazioni, anche su richiesta di SFO.

SFO accerta l'ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione al fine di valutarne l'ammissibilità e verifica che le informazioni fornite siano sufficienti, utili e chiare, richiedendo eventualmente a SE delle integrazioni.

La verifica di ammissibilità può essere svolta da SFO anche attraverso la richiesta di informazioni al RA.

SFO, in caso di ammissibilità, comunica la presa in carico a SE entro 7 giorni dalla data di ricezione e avvia la relativa istruttoria.



In caso di non ammissibilità, SFO comunica l'esito a SE ed archivia la segnalazione.

Quanto sopra è valevole in analogia anche per il RA per le segnalazioni gestite in autonomia.

### **6.1 Evidenze a supporto dell'istruttoria**

L'istruttoria deve fondarsi sulla raccolta di evidenze<sup>9</sup> a supporto dei fatti rappresentati.

Le evidenze devono essere:

- a) *sufficienti*: fattuali, adeguate e convincenti, tali per cui un altro soggetto, con le stesse informazioni a disposizione, raggiungerebbe le stesse conclusioni;
- b) *utili e rilevanti*: relative e funzionali alla dimostrazione delle circostanze segnalate, oltre che pertinenti e coerenti;
- c) *affidabili*: la cui fonte è individuabile e attendibile e che non siano manipolate o alterate;
- d) *accurate*: che rappresentino accuratamente il comportamento o l'atto segnalato.

Le evidenze devono essere valutate:

- 1) sulla totalità delle circostanze segnalate e nel loro complesso;
  - a) considerando sia le evidenze a favore delle ipotesi rappresentate che quelle contrarie;
  - b) tenendo conto che l'istruttoria potrebbe svolgersi in presenza di precedenti, concorrenti o successive attività di autorità giudiziarie di cui non necessariamente si ha notizia.

---

<sup>9</sup> Per evidenze si intende tutto ciò che oggettivamente ha avuto un ruolo nelle questioni oggetto dell'indagine (in via esemplificativa e non esaustiva vi rientrano le prove documentali, le prove fisiche, le prove c.d. "indirette" ossia acquisite da un soggetto a conoscenza dei fatti e poi riportate).



## **6.2 Esito dell'istruttoria**

L'istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, salvo proroghe motivate, e può avere quale esito:

- l'infondatezza, a causa dell'assenza di elementi di fatto idonei, chiari e sufficienti o per il contenuto generico della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o per la trasmissione di documentazione non appropriata o inconferente;
- la fondatezza, per la presenza di evidenze che supportano i fatti oggetto della segnalazione.

SFO può avvalersi del supporto di specialisti (e.g. medici, psicologi, allenatori, ecc.), che devono essere messi a disposizione dalla Federazione, per valutare la segnalazione e le evidenze a supporto.

Al termine dell'istruttoria SFO comunica, attraverso il sistema, l'esito a SE e a RA competente, ove la segnalazione provenga da quest'ultimo e/o non sussistano ragioni ostative alla comunicazione.

In caso di fondatezza, SFO fornisce al Procuratore Federale l'accesso alla segnalazione e alla documentazione e alle informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, fornendo la propria relazione sul caso con indicazione delle ipotesi che possono integrare fattispecie di reato.

Fermi i casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, il Procuratore Federale segnala all'Autorità Giudiziaria le condotte che possono integrare fattispecie di reato e ne dà notizia al SFO e al Segretario Federale.

Inoltre, SFO fornisce al Segretario Federale, indicazioni in merito a eventuali carenze del modello organizzativo e di controllo, suggerendo ogni azione ritenuta necessaria a renderlo più efficace pur preservando la riservatezza sul SL e sul caso.

## **7. GESTIONE DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SE**

I canali utilizzati dalla Federazione sono dotati di sistemi di crittografia tali da garantire la riservatezza dell'identità del SE, del SO e del SL, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione.



L'identità del SE viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso<sup>10</sup>, salvo all'Autorità Giudiziaria nei casi di obbligo di denuncia previsti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

SFO, RA e i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni emerse dalla segnalazione.

Le segnalazioni sono utilizzate esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse.

È, altresì, garantita da parte del SFO e del RA la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dell'istruttoria, in ragione della segnalazione stessa e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei principi espressi dal Regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Le segnalazioni, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione.

## **9. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI**

Nei confronti del segnalante la Federazione non consente né tollera alcun atto discriminatorio o ritorsivo, diretto o indiretto, per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione effettuata ai sensi della presente procedura.

La tutela della riservatezza e dalle ritorsioni si estende anche a coloro che hanno assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione o hanno reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> cfr. CIO Guidelines for International Federations (IFs) and National Olympic Committees (NOCs) related to creating and implementing a policy to safeguard athletes from harassment and abuse in sport, art. 2.11).

<sup>11</sup> Art. 7 dei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding.